



Comune di Sonico

Provincia di Brescia

ORIGINALE

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO – ECONOMICO -
FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

n. 105	Data
<i>Finanziario</i>	02/11/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE UNICO IN CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DEGLI SPAZI APPARTENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO IDISPONIBILE PERIODO 2024.2026. APPROVAZIONE CAPITOLTAO D'ONERI . CIG ZC63D1B38B

Il Responsabile di Servizio

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 in data 04.06.2019 con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del Servizio Amministrativo - Economico - Finanziario con il potere di assumere gli atti relativi;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 37 del 19.12.2022 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023/2025 ed i suoi allegati;

RICHIAMATO:

- quanto disposto dall'art. 50, comma B, del D.Lgs. 36/2003.
- l'art. 107 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i..
- l'art. 109 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alle competenze dei Responsabili dei servizi nominati ed autorizzati ad adottare tutti gli atti necessari, finanziari, tecnici, e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate nei limiti degli stanziamenti di bilancio, garantendo nella piena attribuzione delle proprie competenze il perseguimento degli obiettivi e l'assolvimento delle relative funzioni.
- quanto disposto nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche intervenute con il Decreto Legislativo n.36/2023 – Codice dei Contratti pubblici.

DATO ATTO che le modifiche al Codice degli Appalti Pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., sono entrate in vigore dal 1° luglio 2023.

VISTA la Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 e s.m.i. ed in particolare:

art. 1 , comma 816, "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», e' istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di concessione dell'uso del demanio stradale, di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ".

art. 1, comma 846 "Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità - ICP e dei diritti sulle pubbliche affissioni — DPA o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante."

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19/03/2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con decorrenza dal primo gennaio 2021;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 28.12.2020, con la quale è stata affidata, per il periodo 2021-2023 alla Società San Marco Spa con sede in Lecco (LC), la "GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE";

VISTA la proposta di rinegoziazione a condizioni migliorative per l'Ente di cui alla lettera Prot. 343/UFF_FR/2023, di cui al protocollo comunale n. 2824 del 24/07/2023 (in atti) dalla Società San Marco Spa con sede in Via Gorizia, 56 - 23900 Lecco (LC) - Partita IVA 04142440728, avente ad oggetto "PROPOSTA DI RINNOVO DELL' AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI IN STRUTTURE ATTREZZATE", da cui si evince quanto segue:

- richiesta di rinnovo, a condizioni migliorative per ulteriori 3 anni, oltre la naturale scadenza fissata al 31 .12.2023 - dal 1° Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2026 –

RILEVATO che le suddette condizioni migliorative per l'Ente sostanziano in:

- Un aumento della compartecipazione a favore del Comune di 2 (DUE) punti percentuali con il riconoscimento di un aggio per il concessionario dall'attuale 40% al 38%.

VISTA , l'ulteriore richiesta di miglioramento delle suddette condizioni contrattuali inviate dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario di cui al protocollo comunale n. 3395 (in atti) del

06 settembre 2023, con la quale veniva richiesta l'applicazione di un aggio del 36% anziché il 38% come proposto;

VISTO il favorevole accoglimento della richiesta inviata, comunicato a mezzo mail in data 11 settembre 2023 (in atti), con la quale è stato concordato un aggio ulteriormente ribassato di due punti percentuali, pari al 36% ;

PRESO ATTO CHE il rinnovo del contratto sopra proposto, tra l'altro, consentirebbe altresì di recuperare il periodo di forzosa sospensione dettato dall'emergenza sanitaria, così da portare a compimento le attività bloccate in particolare sulla riscossione coattiva e raggiungere gli obiettivi che congiuntamente Ente e Concessionario si erano prefissati;

RILEVATA l'impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di procedere alla gestione diretta del servizio di cui trattasi a causa:

- dell'esiguità del gettito.
- dell'indisponibilità di personale adeguato a garantire la funzionalità del servizio.
- dei costi, connessi alla gestione che non sono proporzionati alla resa economica.

PRESO ATTO che la società San Marco Spa, attuale affidataria del Canone Unico, ha sempre svolto la prestazione a regola d'arte ed in modo ineccepibile, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti.

PRESO ATTO, che a seguito della verifica della struttura del mercato si è appurato che in zona non esistono aziende concessionarie interessate alla gestione di tali servizi, così come previsto dal nuovo Codice degli Appalti Pubblici (Codice dei Contratti all'art. 49 commi 1 e 4 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., in materia di "principio di rotazione degli affidamenti"

PRESO ATTO, che, a seguito di quanto previsto dal nuovo Codice degli Appalti Pubblici all'art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., la precedenza gestione, affidata alla società San Marco Spa con contratto scaduto il 31.12.2000, riguardava un'entrata tributaria denominata "servizio affissioni, pubblicità e tosap" ed era regolamentata dal Decreto Legislativo n. 507/1993, sostituito dal primo gennaio 2021 dalla Legge 160/2019 che ha introdotto proprio in sostituzione dell'imposta il canone unico e pertanto i due consecutivi e precedenti affidamenti non rientrano nello stesso settore merceologico trattandosi il primo di un'entrata tributaria (ex imposta di Pubblicità) e il secondo di un'entrata patrimoniale (attuale canone unico);

PRESO ATTO di quanto previsto dal nuovo Codice degli Appalti Pubblici (Codice dei Contratti), di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., in materia di affidamenti di servizi e forniture — sotto soglia — di importo complessivo al netto dell'iva inferiore a Euro 140.000,00 — per cui è previsto l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

RITENUTO pertanto di rinnovare dal 01.01.2024 al 31.12.2026 e a condizioni economiche migliorative per l'ente affidante, l'affidamento della gestione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (C.d. CANONE UNICO) e il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici, ovvero per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsti dall'art. 1, commi 816 e 837 della Legge 160/2019, alla Società San Marco Spa con sede in Via Gorizia, 56 - 23900 Lecco (LC) Partita IVA 04142440728;

VISTO il capitolato d'onere predisposto dall'ufficio ragioneria, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1) ;

VISTO il TUEL (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.);

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

VISTO il codice dei contratti,

VISTI i pareri in ordine alla regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147bis del T.U.O.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.

VISTO il documento unico di regolarità contributiva della Società San Marco Spa con sede in Via Gorizia, 56 - 23900 Lecco (LC) - Partita IVA 04142440728 emesso il 31/10/2023 prot. INAIL_41035732 (agli atti);

VISTA la comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, prot. 1417 del 09/04/2022 (agli atti) ;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 7 del vigente regolamento comunale dei controlli interni;

Per le motivazioni di cui in premessa:

DETERMINA

1. di accettare la proposta di rinnovo della Società San Marco Spa con sede in Via Gorizia, 56 - 23900 Lecco (LC) - Partita IVA 04142440728, fatta pervenire al Comune a mezzo PEC (in atti) e, pertanto, di affidare alla stessa la gestione in concessione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone Unico in concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi di Legge, per il periodo 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle seguenti condizioni economiche:
2. Aggio su tutte le riscossioni, urgenze comprese, del 36% oltre iva.
3. Di approvare di tutte le condizioni del capitolato d'oneri allegato alla presente determinazione (all. 1) e regolamento cup.
4. di trasmettere alla Società San Marco S.p.A. all'indirizzo info@pec.sanmarcospa.it, in quanto titolare di interesse legittimo, il presente Atto quale informativa dell'esito della procedura.
5. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento con pubblicazione all'Albo Pretorio Online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune.
6. di dare atto che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

Allegati:

1) capitolato d'oneri.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Gulberti rag. Stefano)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì 06 NOV. 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Gulberti rag. Stefano)





RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 06 NOV. 2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 06 NOV. 2023 al 21 NOV. 2023; contestualmente, in relazione all'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69 è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune di Sonico.

Lì 06 NOV. 2023

IL MESSO COMUNALE
(Gulberti rag. Stefano)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile di Servizio certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151, 4° comma del T.U.E.L. n° 267/2000, il 06 NOV. 2023

Lì 06 NOV. 2023

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Gulberti rag. Stefano)



Preso d'atto della Giunta Comunale

Lì 06 NOV. 2023

IL SINDACO
(ing. Gian Battista Pasquini)



COMUNE DI SONICO (BS)

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI, PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019.

PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2026 – CON FACOLTA' DI PROROGA DA PARTE DELL'ENTE DI ULTERIORI TRE ANNI. CIG ZC63D1B38B-

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione, l'accertamento e la riscossione, anche coattiva nel territorio del Comune di SONICO BS, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsti dall'art. 1, commi 816 e 837 della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e l'imposta comunale di pubblicità, come specificato nei commi da 816 a 847.
2. L'affidamento comprende l'esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti.
3. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione di tributi e altre entrate di Province e Comuni previsto all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997, dal D.M. 13.04.2023, n. 101 e ss.mm. o il possesso di equivalente autorizzazione valida per imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea a norma dell'art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D. Lgs. 446/1997.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata di anni 3 (TRE), con decorrenza dal 01.01.2024 al 31.12.2026;
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà, valutati i vantaggi in termini di economicità ed efficienza del servizio e le norme in vigore al momento della scadenza naturale del servizio, di prorogare per ulteriori 3 anni il contratto alle medesime condizioni.
3. Al termine della concessione, il Concessionario si impegna a fare quanto necessario affinché il passaggio della gestione al nuovo Concessionario avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.
4. In alternativa alla facoltà di proroga prevista al punto 2 e ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 11, D.lgs. 36/2023 il Comune si riserva di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza con l'appaltatore uscente, nelle more dell'affidamento del servizio al soggetto che sarà individuato mediante nuova procedura di gara, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura medesima. A tal fine il Concessionario si impegna a proseguire il servizio delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, per consentire il passaggio ad altra gestione senza pregiudizio per il Comune.

ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. I servizi oggetto della concessione sono remunerati ad aggio percentuale, oltre iva, nella misura del 36%, da calcolarsi sulle entrate a qualsiasi titolo percepite in dipendenza del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico).
2. Le somme incassate a titolo di rimborso di spese rimarranno di competenza esclusiva del Concessionario.

3. Ai fini della determinazione del compenso spettante al concessionario, in applicazione dell'esclusiva ad esso conferita, concorrono anche le somme eventualmente incassate dal Comune direttamente o tramite altri soggetti, ovvero eventuali somme riconosciute dall'Amministrazione Finanziaria Centrale a titolo di ristoro, per esenzioni o sospensioni di pagamento, concorreranno all'imponibile lordo sul quale calcolare l'aggio in favore del concessionario a garanzia del gettito annuo.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia di riscossione nonché ai vigenti Regolamenti comunali.

ARTICOLO 4 - RISCOSSIONI, VERSAMENTI E RENDICONTI DELLA GESTIONE

1. Il versamento delle somme riferite al Canone Unico ovvero occupazione suolo pubblico vengono effettuate direttamente al Comune utilizzando la piattaforma **PAGOPA** o in alternativa con modello di pagamento modello F24. Nel caso in cui si verificassero incassi sui conti intestati del Concessionario, questi dovrà riversarli al Comune entro il giorno 10 del mese successivo.
2. Il Comune permetterà la visibilità degli incassi al Concessionario, mediante consegna delle credenziali di accesso ai propri conti correnti, al fine di monitorare eventuali versamenti effettuati dagli utenti/contribuenti direttamente sui conti di tesoreria per poi predisporre una dettagliata rendicontazione. La visibilità dei dati sarà consentita anche successivamente alla scadenza contrattuale e, comunque, fino al completamento delle operazioni di rendicontazione. In ipotesi di pagamento mediante F24 il comune dovrà fornire al concessionario l'accesso al relativo portale per verificare i pagamenti. In alternativa, il comune dovrà inviare al concessionario i flussi F24 con cadenza settimanale ai fini della rendicontazione da effettuarsi entro il 10 del mese successivo.
3. Entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, il Concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente, con emissione della relativa fattura per proprie competenze, contenente l'importo lordo delle riscossioni, le spese anticipate e l'aggio contrattuale.

ARTICOLO 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, la concorrente aggiudicataria del servizio è tenuta a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023. Nel caso in cui il valore del contratto sia sopra soglia, quindi superiore a €. 215.000,00, la cauzione definitiva è pari al 10%. Fatte salve ulteriori riduzioni previste dall'art. 117, comma 3 e dall'art. 106, comma 8 del D.Lg. n. 36 del 31.03.2023.
2. È facoltà dell'Ente, in casi debitamente motivati, ex art. 53, comma 4 D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, non richiedere la garanzia definitiva al Concessionario.
3. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto.
4. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte dell'Ente, previa consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, di idoneo documento che attesti l'avvenuta

esecuzione (Art. 117, comma 8 D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023), salvo rinnovo da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

1. Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale e gli organi comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone, agli animali o alle cose, derivante dalla propria attività di gestione.
2. Il Concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'Amministrazione dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 500.000,00. Eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza non dovranno essere opponibili a terzi. La copertura assicurativa dovrà inoltre garantire le responsabilità proprie, dirette ed indirette per i danni cagionati a terzi dal Concessionario. Il Comune dovrà infine essere ricompreso nel novero dei "terzi" per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso.
3. Il Concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 per l'intera durata della concessione, a tal proposito su richiesta dovrà fornire idonea documentazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL'ENTE

1. L'Amministrazione comunale si impegna a cooperare con il Concessionario e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari per l'efficiente esecuzione del servizio affidato in concessione.
2. L'amministrazione comunale si impegna ad emettere adeguate delibere di posticipo dei termini di versamento delle entrate ove necessario alla gestione della tassazione.
3. L'amministrazione comunale rimane responsabile per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni qualora necessarie al completamento dell'iter procedurale.
4. In particolare:
 - metterà a disposizione del Concessionario le banche dati necessarie per la corretta gestione dei servizi fornendo altresì tutti gli aggiornamenti che interverranno;
 - comunicherà con sollecitudine gli aggiornamenti e le modifiche dei regolamenti comunali che possano incidere sull'erogazione del servizio in concessione;
 - promuoverà il coordinamento tra i servizi comunali interessati e il Concessionario
 - attiverà entro 60 giorni dall'inizio dell'incarico n. 1 credenziale di accesso al sistema Siatel del portale dell'A.d.E. per le successive attività di normalizzazione BD e iniziative di riscossione coattiva.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso o abbandonato.
2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere, in modo diligente e costante, al miglior funzionamento del servizio.
3. Il Concessionario nelle veci del Legale Rappresentante, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, assume la completa responsabilità del servizio.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantirne la corretta e tempestiva esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle modalità di organizzazione e gestione del servizio.
5. Al fine di garantire che il servizio venga svolto con prontezza, efficienza e senza impedimenti alcuni, il concessionario, per tutta la durata della concessione, ha l'obbligo di predisporre e mantenere una sede operativa individuata come unità locale regolarmente iscritta alla CCIAA con presenza di almeno n. 1 dipendente del concessionario, posta all'interno del territorio della provincia di Brescia, e regolarmente aperta al pubblico per almeno 15 ore alla settimana, in grado di ricevere ed evadere tutte le comunicazioni e le richieste concernenti il servizio di concessione.
6. Il Concessionario deve conservare presso la propria sede o filiale tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione del servizio. Tale documentazione deve essere a disposizione dell'Ente per tutta la durata della concessione.
7. Il Concessionario è tenuto ad inviare ai contribuenti tenuti al pagamento dei tributi oggetto del servizio, un preavviso almeno 30 giorni prima della scadenza per il pagamento annuale, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l'importo dovuto, le modalità di versamento ed allegato il modello di pagamento. In tale preavviso devono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento, inoltre va indicata l'ubicazione degli uffici dell'affidatario, con il recapito telefonico e telematico, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
8. Il Concessionario è obbligato a farsi rappresentare, nei rapporti con l'Amministrazione Comunale da persona idonea, munita di procura, che non versi nei casi d'incompatibilità previsti dalla legge.
9. La designazione del responsabile di cui al comma 3, deve essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione Comunale.
10. Il Concessionario dovrà garantire l'efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio comunale, provvedendo a tutte le spese pertinenti. In particolare il Concessionario dovrà:
 - a. applicare il D.lgs. 160/2019 e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Canone Unico.
 - b. applicare il regolamento e le tariffe canone unico deliberate dall'Amministrazione Comunale.

- c. gestire i servizi con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.04.1994, sia per quanto riguarda la gestione operativa del Canone Unico ovvero Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici dell'Ente. A tal fine il sistema informativo deve consentire a titolo puramente indicativo e non esaustivo: acquisizione delle autorizzazioni/concessioni/dichiarazioni originarie e di variazione, stampa schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alla situazione storica dei versamenti, gestione dell'evasione e dell'elusione con la stampa delle liste dei contribuenti, gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione, gestione dei rimborsi e del contenzioso, gestione del programma di recupero dell'abusivismo, dettaglio utilizzo impianti, pianificazione utilizzo spazi.
 - d. mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento delle imposte. Il Concessionario deve avere un sito internet al quale il cittadino possa accedere per avere tutte le informazioni e i documenti necessari per il pagamento dei tributi e tariffe oggetto della concessione. Il sito Internet dovrà altresì consentire ai contribuenti di poter effettuare il pagamento dei tributi on-line.
 - e. consentire gli accessi al personale dell'Amministrazione Comunale per verificare la regolarità della gestione. A tal scopo il Concessionario fornisce al Responsabile dell'Ufficio Tributi Comunale le credenziali di accesso al sistema informatico di gestione dei tributi gestiti in concessione.
 - f. curare il contenzioso e la riscossione coattiva delle entrate affidate.
 - g. eseguire presso sedi centrali o periferiche, l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando apposita modulistica che dovrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo dei competenti uffici comunali.
11. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla gestione dei servizi, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso.
12. Saranno ripetibili a carico del destinatario le spese di spedizione e notifica di atti impositivi e di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni e di sollecito nei limiti di quanto definito con D.M. 14 aprile 2023 o con eventuali successivi decreti sostitutivi o modificativi dello stesso nonché quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione passiva, conseguenti l'espletamento del servizio di accertamento e di riscossione. Non sarà ripetibile alcuna spesa nel caso di notifica a mezzo PEC.
13. Il Concessionario ha in particolare i seguenti obblighi, cui dovrà adempiere a proprie cura e spese:
- indicare un referente del servizio,
 - indicare un recapito telefonico presso il quale sia reperibile il Referente del Servizio, qualora il Comune per qualsiasi motivo necessiti della presenza del Referente del Servizio,
 - il medesimo dovrà presentarsi entro 24 ore dalla chiamata, che potrà avvenire via e-mail o altro mezzo idoneo, indicare un indirizzo di posta elettronica ed una PEC a cui poter inviare le comunicazioni ufficiali inerenti il servizio,
 - non ricaricare nei confronti dei contribuenti costi non previsti da norme o leggi o da provvedimenti del Comune pena la risoluzione del contratto,

- provvedere a dare la massima pubblicità agli adempimenti che la legge pone a carico dei contribuenti anche a mezzo di circolari e manifesti il cui testo dovrà esser preventivamente concordato e approvato dall'Amministrazione,
 - mantenere il segreto d'ufficio sulle notizie e informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione del servizio di che trattasi,
 - consentire al Comune in ogni momento l'accesso gratuito alle banche dati relative ai tributi oggetto della concessione,
 - a semplice richiesta del Comune produrre entro 10 giorni dal ricevimento della medesima la documentazione necessaria per eventuali controlli anche periodici.
14. Il concessionario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio e risponderà nei confronti di terzi e del Comune per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

ART. 9 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio deve comprendere tutte le attività gestionali a tal fine necessarie, comprese le prestazioni connesse che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione a regola d'arte del servizio in oggetto, il tutto nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.
2. La concessione ha per oggetto l'organizzazione e la gestione dei servizi in concessione per le suddette attività, di riscossione volontaria e coattiva e di accertamento riferite al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché dei tributi connessi soppressi confluiti nel Canone Unico (I.C.P., D.P.A. E T.O.S.A.P.) per tutti gli anni non prescritti.
3. Le attività oggetto del presente contratto si articoleranno come di seguito riportato:
 - a) gestione ordinaria, consistente nello svolgimento dell'attività istruttoria e nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi attinenti all'applicazione delle entrate adottate
 - b) censimento di tutte le posizioni soggette ai tributi/canoni in questione;
 - c) accertamento di tutte le aree di evasione e/o elusione dei tributi/canoni con conseguente recupero delle somme dovute ed emissione dei relativi atti;
 - d) rendicontazione mensile puntuale e fatturazione competenze;
 - e) riscossione coattiva di dette entrate.

Gestione ordinaria

- ricezione delle denunce/autorizzazioni da parte dei contribuenti/comune;
- calcolo dell'imposta/canone/tassa;
- emissione di avviso di pagamento e del documento necessario per il pagamento dovuto;
- formazione elenchi dettagliati per contribuente contenenti l'indicazione delle somme da pagare in relazione alle dichiarazioni effettuate, previa verifica dei dati anagrafici;
- gestione attività di front e back office.

Riscossione Volontaria

- ricezione e contabilizzazione dei pagamenti effettuati dai contribuenti anche in funzione degli avvisi di scadenza prodotti dall'attività di gestione ordinaria;

- rendicontazione analitica dei pagamenti ricevuti;
- riversamento delle somme non riscosse direttamente sui conti corrente dell'ente.

Attività di accertamento/censimenti/ contenzioso

- verifica della correttezza formale delle dichiarazioni/autorizzazioni ricevute;
- riscontro dei pagamenti effettuati dai contribuenti;
- emissione e notifica di "avvisi di accertamento esecutivo" in caso di errori formali per ritardati od insufficienti pagamenti;
- verifica, attraverso controlli mirati sul posto integrati dalle notizie reperite nelle banche dati, della corrispondenza delle dichiarazioni/ricieste autorizzazioni e concessioni presentate dai contribuenti (recupero elusione);
- ricerca, almeno annuale, con le stesse modalità sopra specificate, dei cespiti imponibili sottratti alla tassazione (recupero evasione);
- emissione e notifica di "avvisi di accertamento esecutivi" nei casi riscontrati di elusione ed evasione entro i termini previsti per legge;
- gestione del contenzioso e attivazione di strumenti deflattivi;
- insinuazione al passivo in caso di procedure concorsuali;
- gestione del front e back office nei confronti dei cittadini interessati.

Riscossione Coattiva

- riscontro dei mancati o parziali pagamenti degli atti di accertamento esecutivi emessi dal Concessionario stesso;
 - attivazione delle procedure cautelari ed esecutive possibili in base alla valutazione della situazione patrimoniale e reddituale, contingente ed attuale rispetto allo stato della riscossione, secondo tempi e modalità previste dalla normativa vigente;
 - le fasi individuate come necessarie al recupero del credito sono sostanzialmente ricondotte alle seguenti 3 azioni: fermo amministrativo del mezzo di proprietà, pignoramento presso terzi, iscrizione ipoteca qualora se ne ravvisassero i presupposti;
4. Il Concessionario deve assicurare la gestione del servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffarie. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune.

ARTICOLO 10 – IMPIANTI AFFISSIONI- SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE

1. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, assumerà in consegna gli impianti di proprietà del Comune destinati alle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc....) e dovrà conservarli, nello stato di fatto in cui gli sono stati consegnati, procedendo, a propria cura e spese, ad un'accurata e costante manutenzione ordinaria.
2. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata della concessione, a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti esistenti necessaria a garantirne la funzionalità relativamente al servizio oggetto di contratto.

3. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua concessione, sollevando il Comune da ogni responsabilità. A tal fine, prima dell'inizio del servizio stipulerà una polizza assicurativa, di cui al precedente art. 9, da consegnare in copia al Comune.
4. Al termine della concessione tutti i nuovi impianti eventualmente installati dal concessionario passeranno nella proprietà e disponibilità comunale e il passaggio deve intendersi a titolo gratuito.

ART. 11 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il Concessionario provvederà all'effettuazione delle affissioni dei manifesti negli spazi ad esse appositamente riservati, nel rispetto delle vigenti normative nonché dei Regolamenti Comunali.
2. L'attività si articolerà altresì in:
 - a. ricezione delle prenotazioni e commissioni per l'effettuazione delle affissioni tramite il servizio pubblico e riscossione dei relativi diritti;
 - b. materiale affissione dei manifesti consegnati con cadenza settimanale;
 - c. invio, dietro richiesta, della nota posizioni delle affissioni effettuate (nota posizioni);
 - d. deaffissione ovvero copertura dei manifesti scaduti e/o abusivamente affissi;
 - e. emissione accertamenti per recupero diritti per le affissioni abusivamente effettuate nonché segnalazione al Comune di Sonico.
3. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata. Il Concessionario procede alla pubblicazione in presenza di tutti i dati necessari.
4. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito di apposito bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
5. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
6. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà il Comune con spese a carico del Concessionario, che provvederà a riversarle all'ente.
7. Il Concessionario effettua le affissioni evitando il versamento eccessivo di colla e mantenendo puliti e decorosi gli impianti delle pubbliche affissioni asportando e smaltendo il materiale defisso ed i brandelli dei manifesti di risulta giacenti sulle pubbliche vie, in conformità alle vigenti norme ambientali che ne disciplinano il trattamento.

8. Le affissioni d'urgenza devono essere prestate su richiesta scritta dell'interessato e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie. A tal proposito il concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio apposita nota informativa.
9. Le maggiorazioni relative ai servizi d'urgenza, notturni e/o festivi sono compartecipate con l'aggio previsto all'art. 3 comma 1 del presente capitolato d'onere.
10. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati a effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 12 – SERVIZI GRATUITI

1. L'affidatario si impegna a provvedere a suo carico e in modo gratuito, a tutte le affissioni dei manifesti, locandine, avvisi comunali, compresi quelli inerenti alle attività artistiche, culturali, teatrali e sportive organizzate dal Comune, dei manifesti e degli avvisi delle autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi delle normative e regolamenti in vigore.
2. Le affissioni del Comune saranno eseguite negli appositi spazi all'uopo destinati.

ART. 13 – RISCOSSIONE COATTIVA E ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Per riscossione coattiva si intende l'insieme delle attività finalizzate al recupero coattivo del credito, attività che si rendono necessarie a seguito delle operazioni di gestione bonaria e dell'accertamento della riscossione, qualora queste ultime non si concludano con la corretta chiusura della posizione del contribuente.
2. La riscossione coattiva riguarda tutte le entrate oggetto del presente contratto, nei casi in cui i contribuenti non abbiano adempiuto spontaneamente all'obbligo di pagamento degli importi contestati mediante gli avvisi di accertamento.
3. Il Concessionario, alla scadenza del contratto o al momento della risoluzione anticipata del medesimo, non potrà più emettere nuovi documenti di pagamento, salvo quanto previsto al comma successivo.
4. Il Concessionario rimane il soggetto titolato a portare a termine tutte le iniziative necessarie alla realizzazione del credito, anche tramite riscossione coattiva, per partite attivate e notificate durante il periodo contrattuale riconducibili al suo operato, nonché a portare a compimento l'attività giudiziale iniziata prima del termine del contratto. Qualora inoltre l'attività di riscossione coattiva richieda invio di atti e/o comunicazioni all'utenza, sarà cura del Concessionario, con oneri a suo carico, provvedere a tali attività, incluse le procedure di postalizzazione e/o notifica. L'Amministrazione Comunale assicura l'aggiornamento periodico dello stato delle riscossioni.
5. Qualora le iniziative attivate per il recupero degli insoluti risultassero infruttuose, antieconomiche e/o inesigibili, il concessionario presenterà motivato documento di scarico, qualora non accettato dall'ente il concessionario predisporrà tracciato CNC290/AEE600 da inoltrare a cura del comune all'Agenzia Entrate e Riscossione.
6. Il Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato alla consegna all'Amministrazione comunale delle banche dati aggiornate relative all'ultima gestione, su supporto elettronico, secondo il tracciato record indicato dal Comune, degli atti relativi alla gestione effettuata,

nonché alla consegna dell'elencazione delle procedure di riscossione coattiva iniziata, o da iniziare, relativamente alle imposte o tasse accertate per atti notificati o azioni intraprese in sede esecutiva, che è obbligato a proseguire fino a recupero effettuato o all'acclarata inesigibilità delle imposte ed accessori dovuti dagli utenti morosi.

ART. 14 - ANNUALITA' PREGRESSE

1. È onere del Concessionario portare a compimento l'attività accertativa nonché ogni onere inerente alla procedura esecutiva, fino a riscossione del credito o a dichiarazione di inesigibilità, relativamente agli atti notificati entro il 31.12.2020 in virtù dell'affidamento dell'entrata confluita nel Canone Unico e degli atti notificati successivamente a tale data.
2. Salvo quanto previsto al comma che precede, il concessionario è titolato ad espletare tutte le attività accertative e/o di riscossione coattiva, fino all'incasso del dovuto ovvero a dichiarazione di inesigibilità, per gli anni non prescritti, in relazione a tutte le imposizioni che sono confluite nel Canone Unico (ICP, DPA, CIMP, TOSAP, COSAP).
3. Le riscossioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno rendicontate e di conseguenza fatturate separatamente con le modalità e condizioni contrattuali vigenti alla data del 31.12.2020.
4. Le riscossioni di cui al comma 2 del presente articolo, saranno rendicontate e fatturate secondo le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del presente capitolato.

ARTICOLO 15 - PERSONALE

1. Il Concessionario adotta nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche e agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.
2. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/2000, obbligandosi ad applicare al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni contrattuali, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (Art. 11, comma 1 D. Lgs. n. 36/2023) o un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello nazionale indicato negli atti di gara (Art. 11, comma 3 D. Lgs. n. 36/2023).
3. Il Comune è estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento vistato dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

5. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.
6. Poiché il servizio di cui trattasi viene svolto dal Concessionario in totale autonomia e al di fuori degli uffici comunali, vista anche la Deliberazione dell'AVCP n. 3/2008, non è previsto il DUVRI. Sono fatti salvi gli obblighi di collaborazione ed informazione tra Concedente e Concessionario ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È vietato il subappalto del servizio oggetto della presente concessione. In ragione della peculiarità del servizio è consentito il subappalto e/o sub-affidamento limitatamente alle prestazioni accessorie di:
 - attacchinaggio;
 - installazione, manutenzione, sostituzione e riparazione degli impianti affissionistici, stampa, spedizione, postalizzazione, notifica di atti e documenti.

ART. 17 - PENALITA'

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, per fatto imputabile al Concessionario, gli possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del Responsabile di servizio del Comune, che partono da un minimo di 50,00 euro fino ad un massimo di euro 500,00.
2. Per la mancata attivazione dell'ufficio, come prevista dal presente capitolato, entro il termine di 30 giorni dall'inizio della gestione, potrà essere inflitta una penale di € 2.000,00, cui sarà da aggiungere l'importo di € 200,00 per ogni giorno di ritardo.
3. La contestazione dell'addebito deve essere inviata dal Comune al Concessionario tramite PEC con richiesta di adempimento entro i successivi 15 giorni; in mancanza di adempimento sarà facoltà dell'ente applicare le penalità di cui al presente articolo.
4. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute.
5. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Comune potrà rivalersi direttamente sull'aggio già maturato dal Concessionario ma non ancora liquidato ovvero sul deposito cauzionale.

ARTICOLO 18 - DECADENZA – RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

1. Il Concedente si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione nei seguenti casi (clausola risolutiva espressa):
 - cancellazione del Concessionario dall'Albo dei gestori delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate previsto dall'art. 53 del D.lgs. 446/1997 stabilito con D.M. 11.09.2000, n. 289 e successivo D. M. 13.04.2022, n. 101;

- dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo del Concessionario e salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267;
 - abbandono del servizio da parte del Concessionario;
 - mancata attivazione e operatività dell'ufficio con presenza di personale dipendente del concessionario come previsto dal capitolato, entro e non oltre 30 giorni dall'inizio della gestione;
 - per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di quindici giorni dalla richiesta del Comune;
 - ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione della concessione.
2. Il Concessionario incorre inoltre nella decadenza della presente concessione al verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 16 del D.M. 13.04.2022 n. 101.
 3. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 è altresì causa di risoluzione di diritto del presente contratto l'effettuazione, da parte del Concessionario, di transazioni senza rispettare gli obblighi di tracciabilità sanciti dalla stessa legge.
 4. Sono causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave irregolarità:
 - continue irregolarità, continui disservizi o reiterati abusi commessi nella conduzione dei servizi;
 - mancata ripetuta inosservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
 - mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e riservatezza, ai sensi della normativa vigente.
 5. La decadenza e la risoluzione anticipata della concessione non attribuiscono al Concessionario alcun diritto ed indennizzo.

ARTICOLO 19 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Nell'espletamento del servizio il Concessionario sarà tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.
2. Il mancato adempimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa legge.

ARTICOLO 20 - REVISIONE PREZZI

1. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'aggiudicatario nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.
2. I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell'appalto.
3. Ai sensi dell'art. 60, comma 2, D. Lgs. n. 36/23 potrà essere riconosciuta una eventuale revisione dei prezzi qualora si verificassero particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell'importo complessivo e operano nella misura dell' 80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma precedente, si utilizzano gli indici sintetici di cui all'art. 60, comma 3, D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023.

ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

1. Qualora nel durante dell'incarico dovessero intervenire disposizioni normative atte a prevedere l'abolizione, la modifica o la sostituzione dei servizi, dei tributi e delle altre entrate date in concessione, ovvero qualora intervenissero variazioni normative tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento del servizio, il Comune ed il Concessionario secondo i reciproci interessi, addiverranno al perfezionare un nuovo accordo per la continuazione della Concessione che dovrà, comunque, tenere conto degli effetti che avranno le nuove disposizioni, sia sugli adempimenti contrattuali, sia sull'entità degli importi da riscuotere.
2. Il presente contratto d'appalto potrà essere modificato in corso di esecuzione, in tutti i casi previsti e disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, con le modalità ivi previste.
3. Il presente contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 36/2023.
4. Per il perseguimento del pubblico interesse in materia di entrate, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere al Concessionario, durante il periodo contrattuale di gestione dei servizi oggetto del presente affidamento, prestazioni aggiuntive o estensione di altri servizi, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, concordandone i termini e le condizioni contrattuali.
5. E' facoltà dell'Ente, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 32/2003, aumentare le prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni originariamente previste

ARTICOLO 22 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte del Concessionario, il Comune, oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 22, provvederà ove lo ritenga opportuno, a far eseguire a terzi i lavori sospesi, addebitando al Concessionario la spesa eccedente la quota già trattenuta come penale, salvo restando ogni altra azione di risarcimento del maggior danno subito.
2. Qualora l'arbitraria sospensione del servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata superiore a cinque giorni lavorativi, il Committente riterrà il contratto risolto di diritto.

ARTICOLO 23 - CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto relativo al presente servizio e per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria il foro territorialmente competente è quello di Brescia.

ARTICOLO 24 – PRIVACY, SEGRETO D'UFFICIO E SICUREZZA BANCA DATI

1. Il concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.

2. Il concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia dei dati personali dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
3. Tutte le notizie, informazioni e i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio in analogia a quanto prescritto dall'art. 35 del D. Lgs. 112/1999.
4. Il concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare sistemi dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
 - la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto;
 - il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
 - l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra implica l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara e l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto;
 - i soggetti o le categorie cui possono essere comunicati i dati sono: il personale del Comune di Bonate Sora coinvolto nel procedimento; i partecipanti alla procedura di gara; ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge 241/1990 e smi; altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
6. Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
7. Acquisite, ai sensi del citato art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e smi, le sopra riportate informazioni con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
8. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e smi.

ARTICOLO 25 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, saranno a carico del Concessionario.

ARTICOLO 26 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono espressamente richiamate tutte le norme vigenti in materia incluse quelle regolamentari, nessuna esclusa.

